

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE FEDERALI

### Art. 1 – Soggetti

1. La Federazione Ginnastica d'Italia, al fine di onorare chi abbia dedicato a lungo la propria attività in favore della Federazione o contribuito notevolmente alla realizzazione degli scopi statutari, con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale, può assegnare benemerenze a:

Società: ininterrottamente affiliate da 25, 50, 75, 100, 125, 150 anni;

Dirigenti: facenti parte di Organi nazionali e territoriali della Federazione e di società ginnastiche;

Ginnasti

Tecnici

Giudici

### Art. 2 – Requisiti

1. Al momento della richiesta di concessione della benemeranza, la Società deve risultare affiliata con diritto di voto; il tesserato deve avere un'anzianità di tesseramento non inferiore a 25 anni.

2. Al Dirigente di società, Tecnico e Giudice sono riconosciuti i periodi di militanza nelle varie funzioni espletate.

3. L'anzianità di affiliazione o di tesseramento prescritta costituisce condizione essenziale per ottenere la benemeranza, fatte salve le seguenti fattispecie:

- Presidente federale: 4 anni;

- Consigliere federale, Presidente o Delegato regionale: 8 anni;

- Componente del Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia: 12 anni;

- Direttore Tecnico e di Giuria nazionale: 12 anni.

4. Come disposto dall'art. 8, comma 3 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Federale conferisce la tessera di benemeranza al ginnasta sulla base del seguente criterio:

- partecipazione ai Giochi Olimpici, 2 volte;

- partecipazione ai Campionati del Mondo, 4 volte;

- partecipazione ai Campionati Europei, 5 volte;

- partecipazione ad incontri internazionali in rappresentanza della F.G.I.: 16 volte.

5. Alla Società, al compimento dei seguenti periodi di ininterrotta affiliazione, possono essere assegnati:

- anni 25: diploma, medaglia di bronzo e bandiera F.G.I.;

- anni 50: diploma, medaglia d'argento e bandiera F.G.I.;

- anni 75: diploma, medaglia d'oro e bandiera F.G.I.;

- anni 100: diploma, medaglia d'oro, bandiera F.G.I. e iscrizione nell'Albo d'onore;

- anni 125: diploma, targa d'oro, bandiera F.G.I.;

- anni 150: diploma, targa d'oro, bandiera F.G.I..

### Art. 3 Procedura

1. Il Comitato o Delegazione regionale che intenda proporre il conferimento della benemeranza deve inoltrare alla Segreteria federale, a mezzo raccomandata A.R., improrogabilmente entro il 31 ottobre di ogni anno:

- relazione illustrativa, redatta a cura del Comitato o Delegazione regionale territorialmente competente, evidenziante le motivazioni per la proposta di conferimento della benemeranza al tesserato o affiliato (particolari meriti acquisiti nell'operare nel settore di propria competenza; indicazione delle date di operatività; indicazione delle iniziative realizzate con presentazione di idonea documentazione; esibizione di atti validi a dimostrare il contributo dato dal proposto in favore delle attività federali);

- dettagliato curriculum sportivo relativo al tesserato candidato ad ottenere la benemeranza.

2. Le proposte non rispondenti ai dettami riportati non saranno prese in considerazione.
3. L'esame delle proposte, regolarmente pervenute in Federazione, è demandato ad un gruppo di lavoro costituito ad hoc dal Presidente federale con propria determinazione. Le proposte ritenute valide vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo Federale.
4. In deroga ai requisiti di cui al precedente art. 2 il Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente, ha facoltà di conferire direttamente benemerenze in favore di soggetti, anche non tesserati, italiani o stranieri, appartenenti a istituzioni pubbliche o private, che per fatti o meriti straordinari abbiano particolarmente meritato nell'ambito delle attività o iniziative connesse alla ginnastica italiana. Agli atleti, tecnici e dirigenti sportivi per particolari meriti acquisiti nello svolgimento della loro attività può essere assegnato il Collare d'argento.
5. La consegna della benemeranza avverrà in forma ufficiale in una occasione di rilevante importanza per la Federazione.

Art. 4 – Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Federale.

Deliberato dal C.D.F. il 18/12/04

Approvato dal C.D.F. del 20 novembre 2004 e modificato in data 18 dicembre 2004